# PARLAMENTO EUROPEO

*2004* *2009*

*Commissione per gli affari esteri*

**2005/0046(COD)**

22.3.2006

# PARERE

della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"
(COM(2005)0123 – C6-0124/2005 – 2005/0046(COD))

Relatrice per parere: Tatjana Ždanoka

PA_Leg

## BREVE MOTIVAZIONE

Al fine di raggiungere maggior coerenza e semplicità nella politica di migrazione dell'Unione, la Commissione propone un "*Programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per il periodo 2007-2013*". Il programma prevede la creazione di quattro Fondi: il Fondo europeo per i rifugiati, il Fondo europeo per il rimpatrio, il Fondo per le frontiere esterne e il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini dei paesi terzi.

Il nuovo programma ha la finalità di sostenere le politiche interne dell'Unione e di creare un meccanismo che permetta agli Stati membri di ripartire gli oneri relativi alla gestione dei migranti e dei richiedenti asilo, garantendo un controllo adeguato alle frontiere esterne dell'Unione e adeguate politiche in materia di visti.

La parte essenziale della proposta di decisione sul Fondo per i rifugiati è di natura tecnica e va al di là delle attribuzioni della commissione per gli affari esteri. Tuttavia il rafforzamento della dimensione esterna dell'area di libertà, sicurezza, prosperità e giustizia dell'Unione europea e dei paesi vicini è una questione centrale della politica estera europea. E' chiaro che il successo della politica migratoria e di asilo dell'Unione dipende dall'efficacia della cooperazione con i paesi d'origine e di transito.

La vostra relatrice sostiene la struttura proposta per il programma quadro e sottolinea che i Fondi dovrebbero costituire un pacchetto coerente. Inoltre, un approccio coerente e globale alla politica migratoria dell'Unione presuppone complementarità e sinergia tra tutti i relativi strumenti normativi interni, nonché i nuovi strumenti di politica estera, in particolare lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) e il nuovo programma tematico che fornisce assistenza ai paesi terzi. In tale contesto, prerequisiti obbligatori per una politica equa, coerente e coronata da successo sono una stretta collaborazione con il Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani e la piena attuazione delle convenzioni internazionali.

La proposta di un Fondo europeo per i rifugiati prevede la proroga del programma già in atto, di cui è già iniziata la seconda fase (2005-2010), con la modifica che una parte dei finanziamenti per il rimpatrio volontario è ora coperto dal Fondo per il rimpatrio.

## EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

| Testo della Commissione[1] | Emendamenti del Parlamento |
|---|---|
| Emendamento 1<br>Considerando 2 bis (nuovo) | |
| | ***(2 bis) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti, in particolare, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati e dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia.*** |
| Emendamento 2<br>Considerando 3 | |
| (3) L'attuazione di tale politica deve basarsi sulla solidarietà fra gli Stati membri e presuppone l'esistenza di meccanismi destinati a contribuire alla realizzazione di un equilibrio fra gli sforzi espletati dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e sostenere le conseguenze di tale accoglienza. A tal fine, con decisione 2000/596/CE è stato istituito il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2000-2004. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione 2004/904/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2004, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010. In tal modo è stata assicurata la prosecuzione della solidarietà tra Stati membri, sulla base della legislazione | (3) L'attuazione di tale politica deve basarsi sulla solidarietà fra gli Stati membri e ***deve avvenire, nel pieno rispetto delle norme e dei principi internazionali in materia di diritti dell'uomo quali definiti in particolare dalla Convenzione di Ginevra, in cooperazione con le organizzazioni della società civile degli Stati membri e con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Tale attuazione*** presuppone ***inoltre*** l'esistenza di meccanismi destinati a contribuire alla realizzazione di un equilibrio fra gli sforzi espletati dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e sostenere le conseguenze di tale accoglienza. A tal fine, con decisione 2000/596/CE è stato istituito il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo |

[1] Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

| | |
|---|---|
| comunitaria recentemente adottata nel settore dell'asilo, tenuto conto dell'esperienza maturata durante l'attuazione del Fondo per il periodo 2000-2004. | 2000-2004. Tale decisione è stata sostituita dalla decisione 2004/904/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2004, che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2005-2010. In tal modo è stata assicurata la prosecuzione della solidarietà tra Stati membri, sulla base della legislazione comunitaria recentemente adottata nel settore dell'asilo, tenuto conto dell'esperienza maturata durante l'attuazione del Fondo per il periodo 2000-2004. |

Emendamento 3
Considerando 7 bis (nuovo)

| | |
|---|---|
| | ***(7 bis) Nel dare attuazione alla presente decisione la Commissione e gli Stati membri terranno conto delle esigenze particolari delle persone più vulnerabili, quali i minori (segnatamente se non accompagnati), i disabili, gli anziani, le donne incinte, le famiglie monoparentali con figli minori, le vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica e/o fisica, le vittime della tratta o di forme di abuso sessuale e le persone che necessitano di cure mediche particolari.*** |

Emendamento 4
Articolo 2, paragrafo 1

| | |
|---|---|
| 1. Obiettivo generale del Fondo è ***sostenere e*** promuovere ***gli sforzi espletati*** dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e ***sopportare*** le conseguenze ***di tale accoglienza, attraverso il cofinanziamento delle*** azioni previste *nella* presente decisione, ***tenendo conto della legislazione comunitaria in materia***. | 1. Obiettivo generale del Fondo è promuovere ***e sostenere le misure prese*** dagli Stati membri per accogliere rifugiati e sfollati e ***affrontare*** le conseguenze ***da ciò derivanti, alla luce della legislazione comunitaria in materia e di quella dei paesi d'origine o di transito***. ***Le*** azioni previste *dalla* presente decisione ***sono cofinanziate.*** |

*Motivazione*

*Gli obiettivi del Fondo dovrebbero essere definiti alla luce della situazione dei rifugiati e degli sfollati nei loro paesi d'origine o di transito. Bisognerebbe utilizzare le possibilità di un'azione preventiva, prima che le persone lascino il paese.*

Emendamento 5
Articolo 3, paragrafo -1 (nuovo)

***-1. Il Fondo non può erogare finanziamenti per centri di permanenza al di fuori del territorio dell'Unione europea.***

Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 5

| | |
|---|---|
| 5. Le azioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 promuovono, ***in particolare,*** l'attuazione delle disposizioni della normativa comunitaria pertinente in materia di regime d'asilo comune europeo. | 5. Le azioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 ***sono eseguite nel pieno rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani e della Convenzione di Ginevra. Esse*** promuovono l'attuazione delle disposizioni della normativa comunitaria pertinente in materia di regime d'asilo comune europeo. |

*Motivazione*

*Le azioni finanziate devono essere eseguite nel pieno rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani e della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati.*

Emendamento 7
Articolo 3, paragrafo 6

| | |
|---|---|
| 6. Le azioni tengono conto della situazione specifica delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne incinte, le famiglie monoparentali con figli minori, ***e le persone che hanno subito*** torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica***,*** fisica ***o sessuale***. | 6. Le azioni tengono conto ***delle questioni di genere, degli interessi dei minori,*** della situazione specifica delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne incinte, le famiglie monoparentali con figli minori, ***le vittime di*** torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica ***e/o*** fisica***, le vittime della tratta o di forme di abuso sessuale e le persone che necessitano di cure mediche particolari***. |

Emendamento 8
Articolo 3, paragrafo 6 bis (nuovo)

***6 bis. Gli Stati membri cercano di coinvolgere le organizzazioni pertinenti della società civile nell'esecuzione di azioni di cui ai paragrafi da 1 a 4.***

*Motivazione*

*Il coinvolgimento della società civile è cruciale per il successo dell'attuazione della politica comune dell'Unione in materia di immigrazione e di asilo.*

Emendamento 9
Articolo 4, paragrafo 1

| | |
|---|---|
| 1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del ***7%*** delle risorse disponibili, azioni transnazionali o azioni di interesse per l'intera Comunità ("azioni comunitarie") relative alla politica d'asilo e alle misure applicabili ai gruppi target di cui all'articolo 6. | 1. Su iniziativa della Commissione, il Fondo può finanziare, nel limite del ***15%*** delle risorse disponibili, azioni transnazionali o azioni di interesse per l'intera Comunità ("azioni comunitarie") relative alla politica d'asilo e alle misure applicabili ai gruppi target di cui all'articolo 6. |

*Motivazione*

*Una percentuale più alta delle risorse disponibili del Fondo è necessaria per fare avanzare la cooperazione comunitaria nell'esecuzione della legislazione e delle buone pratiche europee, nonché per sostenere la creazione di reti transnazionali di cooperazione con lo scopo di migliorare la qualità della politica del rimpatrio e campagne transnazionali di sensibilizzazione.*

Emendamento 10
Articolo 6, paragrafo 2

| | |
|---|---|
| 2. Per "cittadino di un paese terzo" si intende qualsiasi persona che non abbia la cittadinanza dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato. | 2. Per "cittadino di un paese terzo" si intende qualsiasi persona che non abbia la cittadinanza dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato ***e non sia un apolide***. |

*Motivazione*

*Ai fini di questa decisione i gruppi target comprendono le seguenti categorie menzionate all'articolo 6, paragrafo 1: qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di una forma di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio; qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che benefici di un regime di protezione temporanea ai sensi della direttiva 2001/55/CE. Di conseguenza, ai fini di questa decisione la nozione "cittadino di un paese terzo" non può includere la categoria "apolide".*

Emendamento 11
Articolo 7, paragrafo 2

| | |
|---|---|
| 2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo e degli Stati membri sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie. ***Tale coerenza è in particolar modo evidenziata nel*** programma pluriennale di cui all'articolo 19. | 2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo e degli Stati membri sia coerente con le attività, le politiche e le priorità comunitarie ***e in particolare con il*** programma pluriennale di cui all'articolo 19. ***Le azioni di cui al paragrafo 1 sono eseguite in sinergia con gli strumenti di assistenza esterna dell'Unione, in particolare con lo strumento europeo di vicinato e partenariato.*** |

*Motivazione*

*Il nuovo regolamento ENPI prevede la cooperazione nel campo della giustizia e degli affari interni, comprese questioni quali l'asilo e la migrazione e la lotta e la prevenzione del terrorismo e del crimine organizzato. Un nuovo programma tematico che affronti le sfide comuni ai paesi vicini e agli Stati membri dovrebbe essere complementare ai Fondi, che si indirizzano alle politiche interne e creano un meccanismo di solidarietà tra gli Stati membri.*

Emendamento 12
Articolo 7, paragrafo 3 bis (nuovo)

***3 bis. Gli Stati membri si adoperano al fine di lavorare in stretta collaborazione con l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati e di raggiungere una sinergia nelle loro azioni nel campo della politica dell'immigrazione e dell'asilo.***

*Motivazione*

*Nella pianificazione degli sforzi nel campo della politica dell'immigrazione e dell'asilo è necessaria una sinergia tra gli Stati membri, che sono quotidianamente impegnati nell'attuazione di tale politica, e l'UNHCR, l'agenzia ONU che è operativa in questo campo e può aiutare gli Stati membri.*

Emendamento 13
Articolo 12, paragrafo 1, lettera b bis) (nuova)

***b bis) l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati.***

## PROCEDURA

| | |
|---|---|
| **Titolo** | Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per i rifugiati per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" |
| **Riferimenti** | COM(2005)0123 – C6-0124/2005 – 2005/0046(COD) |
| **Commissione competente per il merito** | LIBE |
| **Parere espresso da**<br>Annuncio in Aula | AFET<br>22.6.2005 |
| **Cooperazione rafforzata** | |
| **Relatore/relatrice per parere**<br>Nomina | Tatjana Ždanoka<br>21.7.2005 |
| **Esame in commissione** | 23.2.2006 20.3.2006 |
| **Approvazione** | 21.3.2006 |
| **Esito della votazione finale** | + : 44<br>– : 2<br>0 : 4 |
| **Membri titolari presenti al momento della votazione finale** | Angelika Beer, Panagiotis Beglitis, André Brie, Elmar Brok, Philip Claeys, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Jana Hybášková, Toomas Hendrik Ilves, Michał Tomasz Kamiński, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Emilio Menéndez del Valle, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Mirosław Mariusz Piotrowski, Hubert Pirker, Paweł Bartłomiej Piskorski, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Marek Maciej Siwiec, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Charles Tannock, Inese Vaidere, Ari Vatanen, Karl von Wogau, Luis Yañez-Barnuevo García, Josef Zieleniec |
| **Supplenti presenti al momento della votazione finale** | Alexandra Dobolyi, Glyn Ford, Patrick Gaubert, Jaromír Kohlíček, Miguel Angel Martínez Martínez, Aloyzas Sakalas, Tatjana Ždanoka |
| **Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale** | |